

Allegato 1

DOCUMENTO DI LAVORO
Progetto di leggeogg. 3382
testo a fronte pdl presentato ed emendamenti della Giunta regionale

TITOLO III
IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI
(IRESA)

Progetto di legge

Articolo 12

Imposta Regionale sulle Emissioni
Sonore degli Aeromobili IRESA.

1. L'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA), di cui al Capo IV della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) è istituita quale tributo proprio regionale.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità di gestione dell'IRESA e può disporre in merito alla stipulazione di uno specifico atto convenzionale per la riscossione dell'imposta.

Articolo 13

Soggetto obbligato e presupposto
dell'imposta

1. L'IRESA è dovuta, per ogni singolo decollo e per ogni singolo atterraggio dagli aeroporti situati nel territorio regionale per l'emissione sonora prodotta dagli aeromobili civili, dall'esercente dell'aeromobile o degli aeromobili come individuato nell'articolo 874 del Codice della

Emendamenti

Articolo 12 (em. 1)

Imposta Regionale sulle Emissioni
Sonore degli Aeromobili IRESA

1. L'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA) è istituita quale tributo proprio regionale.

Articolo 13 (em. 2)

Soggetto obbligato e presupposto
dell'imposta

1. L'IRESA è dovuta per l'emissione sonora prodotta dagli aeromobili civili dall'esercente dell'aeromobile, come individuato nell'articolo 874 del Codice della Navigazione, per ogni singolo decollo e per ogni singolo atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale certificati dall'Ente nazionale

navigazione.

per l'aviazione civile (ENAC), in base al "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti", o direttamente gestiti dallo stesso ENAC.

2. Ai sensi dell'articolo 876 del Codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.

2. Ai sensi dell'articolo 876 del Codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.

Articolo 13 bis (em. 3)
Accertamento, liquidazione e
riscossione dell'imposta

1. Il soggetto passivo provvede ad effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di IRESA entro il giorno successivo a quello nel quale si è verificato il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile e, in ogni caso, entro l'ultimo giorno del trimestre in cui si è costituito il presupposto impositivo.

2. Il pagamento è effettuato a favore della società di gestione aeroportuale o, in mancanza, all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).

3. I soggetti di cui al comma 2:

- a) trasmettono con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo;
- b) riversano con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

4. L'inottemperanza alla disposizione di cui al comma 3, comporta, per i soggetti di cui al comma 2, l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura minima di 1.000,00 euro e massima di 5.000,00 euro secondo le modalità applicative di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.

5. Sulle somme incassate e non riversate alla prescritta scadenza sono dovuti gli interessi nella misura dell'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali.

6. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di riversamento, di trasmissione e composizione dei flussi e può disporre in merito alla stipulazione di uno specifico atto convenzionale con i soggetti di cui al comma 2 per la riscossione dell'imposta.

Articolo 14 Esenzioni dall'imposta

1. Si applicano all'IRESA le stesse esenzioni previste al comma 14 dell'articolo 3-sexies 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 26 aprile 2012, n. 44 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 14 (em. 4) Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta:

- a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
- b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all'art. 789 del Codice della Navigazione;
- c) gli aeromobili di proprietà o in esecenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
- d) gli aeromobili di proprietà o in esecenza all'Aero Club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
- e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di

omologazione con permesso di volo;
 f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
 g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
 h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tali attività;
 i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (Max Take-Off Weight MTOW) non superiore a kg. 4.500;
 l) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).

Articolo 15 Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata tenendo conto del peso massimo al decollo e del livello delle emissioni sonore dell'aeromobile, accertate all'atto dell'immatricolazione dell'aeromobile, previste dall'annesso 16 volume I della Convenzione Civile Internazionale ICAO, nelle seguenti misure:

a) classe 1: euro 0,31 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,41 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per gli aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità ai capitoli II, III, IV dall'annesso 16 volume I dell'ICAO;

b) classe 2: euro 0,23 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,30 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo

Articolo 15 (em. 5) Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata tenendo conto del peso massimo al decollo (Max Take-Off Weight MTOW) e del livello delle emissioni sonore dell'aeromobile, accertate all'atto dell'immatricolazione dell'aeromobile, previste dall'annesso 16 volume I della Convenzione Civile Internazionale ICAO, nelle seguenti misure:

a) classe 1: euro 0,62 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,82 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo per gli aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità ai capitoli 2, 3, 4 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO;

b) classe 2: euro 0,46 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,60 per ogni successiva tonnellata o frazione di

per gli aeromobili corrispondenti ai parametri fissati dal capitolo II dell'annesso 16 volume I dell'ICAO;

c) classe 3: euro 0,08 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,10 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per gli aeromobili corrispondenti ai parametri fissati dal capitolo III dell'annesso 16 volume I dell'ICAO.

2. Per gli aeromobili corrispondenti ai parametri fissati dal capitolo III dell'annesso 16 volume I dell'ICAO che in più non eccedono in nessuno dei tre punti di rilevazione i limiti ed hanno un margine cumulativo maggiore o uguale a 5 EPNdB l'imposta è determinata nella fissata per la classe 3, di cui al comma 1 lett. c) del presente articolo, con la riduzione del 25 per cento.

3. Per gli aeromobili corrispondenti ai parametri fissati dal capitolo IV dell'annesso 16 volume I dell'ICAO l'imposta è determinata nella fissata per la classe 3, di cui al comma 1 lett. c) del presente articolo, con la riduzione del 50 per cento.

Articolo 16 Sanzioni

1. In caso di omesso insufficiente o tardivo pagamento si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta non versata oltre agli interessi moratori.

tonnellata di peso massimo al decollo per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 2 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO;

c) classe 3: euro 0,16 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,20 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 3 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO.

2. Per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 3 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO che in più non eccedono in nessuno dei tre punti di rilevazione i limiti ed hanno un margine cumulativo, differenza tra valore limite e valore di certificazione dell'aeromobile, maggiore o uguale a 5 EPNdB, l'imposta è determinata nella misura fissata per la classe 3, di cui al comma 1 lett. c) del presente articolo, con la riduzione del 25 per cento.

3. Per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 4 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO, l'imposta è determinata nella misura fissata per la classe 3, di cui al comma 1 lett. c) del presente articolo, con la riduzione del 50 per cento.

Articolo 16 (em. 6) Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento dell'IRESA da parte dei soggetti di cui all'articolo 13 si applicano le disposizioni del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Articolo 17
Destinazione del gettito

1. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'IRESA, al netto dei costi delle convenzioni di cui al comma 2 dell'articolo 12 della presente legge, sono destinati in misura pari al 50 per cento al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo per i residenti nelle zone A e B dell'interno aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell'Ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997.

Articolo 17 (em. 7)
Destinazione del gettito

1. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'IRESA, al netto dei costi delle convenzioni di cui al comma 6 dell'articolo 13bis, sono destinate in misura pari al 50 per cento al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo per i residenti nelle zone A e B dell'intorno aeroportuale, come definite dal decreto del Ministro dell'Ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997."